

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CRISI D'IMPRESA

Il Giudice Delegato,

vista l'istanza con cui la _____ e in concordato preventivo n. 60/2011
ha chiesto lo svincolo a suo favore, o in subordine a favore dei sigg. _____ e

_____, delle somme accantonate per i creditori irreperibili del concordato;

visto il parere reso dal Commissario giudiziale e dal Liquidatore giudiziale;

rilevato che (i) all'esito della procedura è stata accantonata la somma di € 81.910,48 in favore dei
creditori irreperibili; (ii) il debito di € 33.581,26 della società nei confronti di _____,

creditrice ipotecaria, rimasta insoddisfatto all'esito della procedura, è stato pagato dai sigg. Angelo
_____ e _____, poi surrogati da _____ nel proprio diritto di credito verso
società;

considerato che, la domanda proposta dalla _____ in via principale non può essere accolta
perchè, come già affermato anche da questo Tribunale, non trova applicazione l'art. 117 L.F. in
sede di concordato preventivo, in assenza di una specifica previsione nella proposta concordataria,
mentre deve trovare applicazione la previsione generale di cui all'art. 2, comma 2 lett. c *bis*), D.L.
16.9.2008 n. 143, ai sensi della quale in tutti i procedimenti di cognizione, esecutivi e speciali, le
somme non riscosse o non reclamatione dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data della
definizione del procedimento sono di competenza del Fondo Unico Giustizia (cfr. Trib. Milano, 8
marzo 2025; Trib. Verona, 21 luglio 2021);

quanto alla domanda posta in via subordinata, per la quale nel merito potrebbero valere le medesime
considerazioni, viceversa, la società in concordato non ha legittimazione attiva;

rigetta

l'istanza.

Milano, 24.6.2025

Il Giudice Delegato

Sergio Rossetti

